

N. R.G. [REDACTED]



TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Protezione Internazionale CIVILE

Il collegio così composto:

Dott.	Giuseppina Guttadauro	Presidente
Dott.	Luca Minniti	Giudice rel. est.
Dott.ssa	Federica Samà	Giudice

all'esito della camera di consiglio del 3.8.2022 ha pronunciato nel procedimento iscritto al n. r.g. 1 [REDACTED] promosso da:

[REDACTED] difeso dall' [REDACTED] ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in
[REDACTED]
[REDACTED]

RICORRENTE

contro

**MINISTERO DELL'INTERNO - COMMISSIONE TERRITORIALE PER LA
PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI FIRENZE, SEZIONE PERUGIA**

RESISTENTI

**PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Firenze**

INTERVENUTO

DECRETO



La controversia ha ad oggetto l'opposizione proposta in data 12.09.2022 da ████████ nei confronti del provvedimento emesso il 06.06.2019 e notificato in data 14.08.2019 con il quale la Commissione territoriale per il riconoscimento della Protezione internazionale di Firenze, Sezione Perugia ha respinto, all'esito delle audizioni tenute in data 20.03.2019 e 05.06.2019, la sua domanda di protezione internazionale presentata alla Questura il 20.02.2017.

1. I fatti rappresentati dal ricorrente e lo svolgimento del processo

Alla Commissione territoriale il richiedente asilo ha riferito:

- di chiamarsi ████████
- di essere cittadino del Senegal;
- di essere nato il ████████ nel villaggio di Bignona nella regione di Ziguinchor e di esservi cresciuto;
- di essere di etnia Badiaranké e di religione musulmana;
- di parlare le lingue Badiaranké, Peul e Wolof;
- di aver studiato per due anni alla scuola coranica e di aver lavorato come contadino;
- di avere una famiglia di origine composta da un fratello ed una sorella, entrambi più piccoli, attualmente residenti a Bignona, con i quali mantiene contatti telefonici;
- di aver perso entrambi i genitori nel 2015, in un attacco da parte di alcuni ribelli durante il quale lui era presente;
- che durante l'attacco si trovava con i genitori a lavorare nei campi nella foresta non lontana dal villaggio di residenza;
- che i ribelli avevano bloccato la strada in prossimità del terreno dove si trovavano e volevano costringerlo ad andare con loro;
- che i ribelli durante l'attacco erano in divisa e parlavano le lingue Jola e Mangiako;
- che il padre si opponeva al reclutamento del figlio e veniva ucciso con colpi di arma da fuoco ad una gamba e poi al petto;
- che successivamente anche la madre, nel tentativo di fuggire, veniva uccisa;
- di essere stato rapito e rinchiuso per quattro giorni insieme ad altre tre persone senza cibo;
- che i ribelli volevano costringerli a addestrarsi per uccidere e rapinare, ma che lui e i compagni si rifiutavano e venivano picchiati;
- di essere riuscito a scappare durante la notte sfondando la porta insieme agli altri prigionieri e di essersi dato alla fuga insieme a loro;
- di aver camminato nella foresta arrivando in un villaggio di cui non ricorda il nome;
- che tra la zona di Ziguinchor ed il Mali il viaggio è durato tre giorni di macchina;



- di essere riuscito ad andare a Bamako, in Mali, con l'aiuto di una donna e poi a Ouagadougou, in Burkina Faso grazie al passaggio offerto da un uomo;
- che la donna ha pagato loro il biglietto da Niamey alla Libia;
- di essere andato in Libia per trovare lavoro, di avervi trascorso tre o quattro mesi;
- di essere stato a Sabah e a Sabrata, dove veniva imprigionato per circa otto mesi;
- di essere stato liberato da un uomo che credeva alla sua storia ed al fatto che non avesse familiari a cui chiedere il riscatto;
- di aver deciso di venire in Italia per aiutare la sua famiglia e di essersi imbarcato grazie a quest'uomo giungendovi nel 2017;
- di temere in caso di rimpatrio di subire violenze da parte dei ribelli;
- che suo fratello e sua sorella, con i quali è in contatto, non hanno mai avuto problemi con i ribelli, essendo ancora piccoli;

La Commissione Territoriale ha ritenuto necessaria una seconda audizione in data 05.06.2019, durante la quale il ricorrente ha riferito:

- di aver riportato una ferita alla gamba sinistra durante l'attacco dei ribelli, essendo stato picchiato con un bastone;
- che il suo villaggio si trova fra Karafour e Bounkili;
- che fin dai tempi della scuola coranica aveva sentito parlare dei ribelli ma che fino all'attacco del 2015 non aveva mai avuto contatti con loro;
- che i ribelli il giorno dell'attacco avevano bloccato la strada con dei grossi bastoni per cercare di reclutare il richiedente;
- che, non avendo un telefono con sé, è rientrato in contatto con suo fratello e sua sorella soltanto una volta giunto in Italia;
- che questi ultimi sono andati a vivere con un vicino di casa;
- che, relativamente alla fuga, una volta scappato dai ribelli insieme ad altre tre persone ha trovato un uomo nel villaggio che li ha portati alla frontiera del Mali e successivamente una donna li ha accompagnati dentro il Mali;
- che suo fratello e sua sorella gli avevano riferito che di recente un negozio del suo villaggio era stato attaccato dai ribelli;

Il richiedente in sede di audizione ha prodotto:

- attestati di partecipazione a lavoro di volontariato



-attestato di frequenza al corso di lingua italiana, di informatica e di servizio civile

-dichiarazione di domicilio

La Commissione ha negato la protezione internazionale con il provvedimento impugnato ritenendo:

1. Credibili gli elementi relativi alla nazionalità, alla provenienza ed all'appartenenza etnica
2. Non credibile la vicenda posta a fondamento della domanda nonché il timore riferito in caso di rimpatrio. In particolare, la descrizione dell'attacco da parte dei ribelli è apparsa vaga, generica, priva di dettagli ed apporti personali: il ricorrente si è limitato ad affermare di essere stato rapito immediatamente dopo la morte dei genitori. Anche con riferimento al periodo di detenzione e alla fuga, invitato ad approfondire il racconto, il richiedente è rimasto vago, contraddicendosi più volte;
3. non sussistenti i presupposti per il riconoscimento dello *status* di rifugiato ai sensi dell'art. 1 (A) Convenzione di Ginevra del 1951, non essendo emerso nel caso di specie un timore fondato di subire in futuro, in ipotesi di rimpatrio, persecuzione personale con i caratteri e per i motivi di cui alla citata norma;
4. non sussistenti i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, non potendosi ritenere effettivo il rischio di subire un danno grave ai sensi dell'art. 14 D. Lgs. 251/2007, lett. a) e b), in quanto il richiedente non si trova verosimilmente esposto al rischio di pena di morte, tortura o trattamento inumano degradante. Inoltre, con riferimento alle ipotesi di lett. c) dell'art. 14 del D.lgs. 251/2007: nella regione della Casamance, le fonti consultate attestano che sia in corso un processo di pacificazione, pertanto non fondato né non attuale il timore dei ribelli riferito dal richiedente;
5. non sussistenti i presupposti per la protezione umanitaria ex art. 5 comma 6 del D.Lvo n. 286/1998

A sostegno del ricorso la difesa del richiedente allegava:

- 1) in punto di fatto quanto affermato in sede di audizione;
- 2) in punto di diritto:
 - la credibilità del ricorrente che ha descritto il modo dettagliato, fornendo anche particolari specifici sia l'attacco subito (ad esempio ha riferito la lingua che tra loro parlavano i ribelli) che la fuga;



-la difficile situazione presente nella regione della Casamance, erroneamente valutata dalla Commissione. A parere della difesa, il conflitto, pur se certamente diminuito di intensità, non può dirsi concluso;

-gli elementi di vulnerabilità che caratterizzano il ricorrente da tenere in considerazione per la protezione umanitaria, oltre all'ottima propensione all'integrazione dimostrata dal ricorrente in Italia. In particolare: le gravi difficoltà di un nuovo radicamento nel proprio Paese, da cui è ormai lontano da molti anni ed il pericolo di subire violenze da parte dei ribelli che lo avevano costretto a far parte delle milizie.

A fronte dei fatti e delle ragioni giuridiche esposte, il ricorrente ha avanzato in via gradata le seguenti domande di protezione internazionale: status di rifugiato, protezione sussidiaria e protezione umanitaria o qualsiasi altra forma di protezione speciale o residuale.

Con ricorso sono stati prodotti i seguenti documenti:

- provvedimento di diniego della Commissione Territoriale e relativa notifica;
- verbali delle dichiarazioni rese dinanzi alla Commissione Territoriale in data 20.03.2019 e 05.05.2019;
- COI;
- giurisprudenza;
- foto della ferita alla gamba sinistra;
- documentazione lavorativa;
- dichiarazione di svolgimento attività di volontariato;
- istanza di ammissione al gratuito patrocinio e ricevute di invio online

La Commissione si è costituita riportandosi integralmente alle argomentazioni esposte nella decisione di rigetto impugnata e producendo i seguenti documenti:

- modello C3 relativo alle dichiarazioni rese all'Ufficio di Polizia all'atto della proposizione della domanda di protezione internazionale;
- verbale relativo alle dichiarazioni rese dall'istante in sede di audizione personale dinanzi l'intestata Sezione in data 20/03/2019;
- verbale relativo alle dichiarazioni rese dall'istante in sede di audizione personale dinanzi l'intestata Sezione in data 05/06/2019;
- motivata proposta redatta dal componente relatore ai fini della decisione collegialmente assunta dalla Sezione nella seduta del 06/06/2019;
- decreto di diniego;



Il PM ha chiesto il rigetto del ricorso richiamando le motivazioni addotte dalla Commissione territoriale nel provvedimento impugnato e producendo informative e certificati dai quali nulla di penalmente rilevante emerge a carico del richiedente.

Con note del 24.03.2022 il ricorrente rinunciava all'audizione formulando istanza di trattazione scritta, valorizzando gli elementi socio integrativi del ricorrente.

2. Valutazione delle prove

Va premesso che l'esame e l'accertamento giudiziale delle domande nell'ambito del settore della protezione internazionale è caratterizzato dal dovere di cooperazione del giudice e del principio di attenuazione dell'onere della prova (art. 3 d.lgs.n.251/2007 e art. 8 d.lgs. n25/2008; Cass. 8282 del 2013, si veda inoltre Cass. n. 18130/2017).

Il quadro normativo prevede un esame riservato, «individuale, obiettivo ed imparziale» (artt. 8, co. 2, d.lgs. 28.1.2008, n. 25, e 6, co. 3, d.p.r.12.1.2015, n. 21), articolato sulle «circostanze personali del richiedente, (Art. 3, co. 3, lett. a) e c) d.lgs. 19.11.2007, 251) sull'eventuale documentazione presentata nonché su «tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione». L'art. 3 comma 5 del d.lgs. n. 251 del 2007 prevede che nel caso in cui alcune dichiarazioni del richiedente non siano sostenute da prove, si ricorra ad una serie di indici integrativi che devono guidare il giudizio di attendibilità.

In particolare se il richiedente non ha fornito la prova di alcuni elementi rilevanti ai fini della decisione, le allegazioni dei fatti non suffragati da prova vengono ritenute comunque veritiere se: a) il richiedente ha compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda; b) è stata fornita un'idonea motivazione dell'eventuale mancanza di altri elementi significativi; c) le dichiarazioni rese sono coerenti e plausibili e correlate alle informazioni generali e specifiche riguardanti il suo caso; d) il richiedente ha presentato la domanda il prima possibile o comunque ha avuto un valido motivo per tardarla; e) dai riscontri effettuati il richiedente è attendibile (v. Cass. 6879/11).

Non è in primo luogo significativo e comunque non può ritenersi dirimente che della sua vicenda il richiedente non conservi prova documentale perché i fatti allegati non implicano che il richiedente sia venuto in possesso di atti pubblici delle autorità in grado di dare riscontro alla narrazione.

Non essendo emersi nel caso di specie fatti nuovi, avendo conseguentemente il richiedente rinunciato all'audizione, la valutazione di credibilità deve incentrarsi essenzialmente sull'esame



delle dichiarazioni rese in sede di Commissione territoriale, oltre che sugli elementi tratti dal ricorso.

La Commissione Territoriale non ha sollevato dubbi sulla credibilità del ricorrente in merito alla nazionalità senegalese, quanto piuttosto sulla credibilità di alcuni elementi del narrato tanto in relazione all'episodio dell'attacco subito per mano dei ribelli, quanto alla fuga.

Ritiene il giudicante che, anche un'attenta analisi delle dichiarazioni rese in sede amministrativa a cui il ricorso non ha aggiunto nulla di nuovo, non scioglie tutte le perplessità sollevate dalla Commissione attenenti alle imprecisioni rese.

Tuttavia, tali imprecisioni possono essere spiegate anche con il fatto che nel caso di specie il richiedente è un soggetto con bassa scolarizzazione (avendo frequentato solo due anni di scuola coranica ed avendo lavorato nei campi come contadino sin da giovane). Si ritiene quindi necessario considerare i limitati mezzi espressivi del ricorrente oltre al lungo tempo trascorso dai fatti riportati, fatti peraltro di natura traumatica.

Neppure nella seconda audizione del 05.06.2019 il richiedente asilo ha saputo fornire una descrizione più dettagliata e precisa.

Tuttavia, data la credibilità del ricorrente in merito alla nazionalità senegalese ed alla provenienza da Ziguinchor, nella regione della Casamance, questo collegio ritiene di discostarsi dal giudizio di non credibilità emesso in sede di Commissione Territoriale e di ritenere attendibile e plausibile la storia del ricorrente alla base dell'espatrio in quanto compatibile e coerente con l'epoca in cui la Casamance era in situazione di guerra civile.

In definitiva, considerando quanto suddetto e tenendo di conto le criticità riguardanti la credibilità interna di alcuni degli elementi riportati nel narrato, si ritengono coerenti gli elementi del narrato con le fonti consultate riguardanti il paese di origine, nello specifico l'agguato, le modalità di rapimento ed il tentativo di reclutamento forzato da parte dei ribelli dei MFDC.

Altra questione è se pur volendo concedere al richiedente asilo il beneficio del dubbio, e i fatti rappresentati sono sufficienti per fondare il riconoscimento di una forma di protezione internazionale.

3. Sul riconoscimento dello *status* di rifugiato.

In merito alla domanda di asilo la parte ricorrente non ha allegato alcuno dei fatti integranti il presupposto normativo previsto dalla Convenzione di Ginevra. Non è infatti neppure stato allegato quanto richiesto per riconoscere lo status di rifugiato all'odierno ricorrente.



In base all'art. 2 comma 1 d) D.Lgs. 25\2008 , in attuazione dell'art.1 della Convenzione di Ginevra , del 28.7.51 ratificata in Italia con L.95\70 e della direttiva 2005/ 85/CE , va riconosciuto lo status di «rifugiato» al *cittadino di un Paese non appartenente all'Unione europea il quale, per il timore fondato di essere perseguitato per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, si trova fuori dal territorio del Paese di cui ha la cittadinanza e non può o, a causa di tale timore, non vuole avvalersi della protezione di tale Paese, oppure se apolide si trova fuori dal territorio nel quale aveva precedentemente la dimora abituale e per lo stesso timore sopra indicato non può o, a causa di siffatto timore, non vuole farvi ritorno, ferme le cause di esclusione previste dall'articolo 10 del decreto legislativo 19 novembre 2007, n. 251.*

Anche ai sensi degli artt. 7 e 8 del d. lgs. 251/2007 il presupposto per il riconoscimento dello status di rifugiato è l'esistenza di atti di persecuzione subiti dal cittadino straniero nel proprio Paese e che si trova fuori dal territorio del proprio Paese di cui ha la cittadinanza, per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o opinione politica, non potendo o, a causa di tale timore, non volendo avvalersi della protezione di tale Paese.

Nel caso di specie, il ricorrente non ha allegato alcuna propria affiliazione politica né di aver preso parte ad alcuna attività di associazioni per i diritti civili, né risulta riconducibile alle categorie esposte a violenze, torture o altre forme di trattamento inumano.

I fatti rappresentati dal ricorrente devono ritenersi irrilevanti ai fini del riconoscimento dello status di rifugiato.

La domanda di riconoscimento dello *status* di rifugiato deve quindi esser respinta.

4. Sul riconoscimento dello status di protezione sussidiaria.

Il ricorrente ha chiesto la protezione sussidiaria di cui all'art. 14 del Dlgs 251/2007 allegando: la grave minaccia individuale proveniente dai ribelli dell'MFDC che hanno tentato di reclutare il richiedente; la mancata valutazione da parte della Commissione della situazione presente nella regione di provenienza del ricorrente, ovvero la Casamance, nella quale da decenni si consumano scontri tra l'esercito senegalese ed i ribelli dell'MFDC ed il fatto che, nonostante il conflitto sia diminuito di intensità, non può definirsi concluso.



Ai sensi dell'art. 2 lett. g) del d. lgs. 251/2007 lo *status* di protezione sussidiaria viene concesso al cittadino straniero che non possiede i requisiti per essere riconosciuto come rifugiato, ma nei cui confronti sussistono fondati motivi di ritenere che, se ritornasse nel Paese di origine, o, nel caso di un apolide, se ritornasse nel Paese nel quale aveva precedentemente la dimora abituale, correrebbe un rischio effettivo di subire un grave danno come definito dall'art. 14 del d. lgs. 251/07, non potendo o, a causa di tale rischio, non volendo avvalersi della protezione di detto Paese.

Ai sensi dell'art. 14 cit. sono considerati danni gravi:

- a) la condanna a morte o all'esecuzione della pena di morte;
- b) la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante ai danni del richiedente nel suo Paese di origine;
- c) la minaccia grave e individuale alla vita o alla persona di un civile derivante dalla

L'art. 3 del Decreto Qualifiche, D.Lgs. 251/2007 prevede che il giudice (e, prima di lui, la Commissione) giochi un ruolo attivo ed integrativo nell'istruzione della domanda, con la possibilità di assumere informazioni ed acquisire tutta la documentazione reperibile per verificare la sussistenza delle condizioni della protezione internazionale (Cass. SS.UU. 27310/008).

Il giudice ha l'obbligo di esaminare la domanda di protezione internazionale su base individuale, valutando anche tutti i fatti pertinenti che riguardano il Paese d'origine al momento dell'adozione della decisione e suddetto esame è svolto in cooperazione con il richiedente e riguarda tutti gli elementi significativi della domanda (art. 3 Decreto Qualifiche; Cass. 20637/2012 e 15782/2014).

In via generale, osserva questo giudice che le esigenze di protezione internazionale derivanti da violenza indiscriminata non sono limitate a situazioni di guerra dichiarata o a conflitti internazionali riconosciuti. La lettura del corretto significato da attribuire alla nozione di "conflitto armato interno", dovrà ispirarsi al diritto internazionale umanitario, in particolare all'art. 1 del Protocollo II della Convenzione del 1949, secondo cui, per stabilire la sussistenza di un conflitto armato interno, dovrebbero essere considerati quali requisiti sufficienti l'esistenza di chiare strutture di comando tra le parti in conflitto ed un controllo sul territorio tali da soddisfare quanto indicato nel Protocollo II.

Ancora in via generale, si osserva che, come affermato dalla Corte di Giustizia, "nei casi di violenza indiscriminata nel Paese di origine causata da un conflitto armato, colui che richiede la protezione sussidiaria in uno Stato membro non deve provare di essere minacciato personalmente proprio a causa dell'eccezionalità della situazione che di per sé fa supporre l'esistenza di un rischio effettivo per l'individuo di subire minacce gravi e individuali, nel caso di rientro nello Stato di origine, proprio a causa dell'elevato livello di violenza" (Corte di Giustizia, Grande Sezione, 17.2.2009 n. 465), ed ancora più di recente, la Corte di Giustizia (con riferimento alla domanda di protezione presentata da un cittadino della Guinea) ha precisato che: "l'articolo 15, lettera c), della direttiva



2004/83/CE del Consiglio, del 29 aprile 2004, recante norme minime sull'attribuzione, a cittadini di paesi terzi o apolidi, della qualifica di rifugiato o di persona altrimenti bisognosa di protezione internazionale, nonché norme minime sul contenuto della protezione riconosciuta, deve essere interpretato nel senso che si deve ammettere l'esistenza di un conflitto armato interno, ai fini dell'applicazione di tale disposizione, quando le forze governative di uno Stato si scontrano con uno o più gruppi armati o quando due o più gruppi armati si scontrano tra loro, senza che sia necessario che tale conflitto possa essere qualificato come conflitto armato che non presenta un carattere internazionale ai sensi del diritto internazionale umanitario e senza che l'intensità degli scontri armati, il livello di organizzazione delle forze armate presenti o la durata del conflitto siano oggetto di una valutazione distinta da quella relativa al livello di violenza che imperversa nel territorio in questione" (Corte di Giustizia, IV Sezione, 30 gennaio 2014, Aboubacar Diakité/Commissaire général aux réfugiés et aux apatrides).

Nel caso di specie, il ricorrente ha rappresentato il timore di subire un danno dai ribelli MFDC. Tuttavia, non sono accennati elementi per cui questi ultimi dovrebbero ricercarlo oggi, essendo l'episodio molto risalente nel tempo (2015). Pertanto, il timore espresso dal richiedente non risulta attuale con riguardo alla protezione sussidiaria ex art. 14 lett. a) e b) Dlgs. 27/2007.

Con riferimento all'ipotesi di rischio indifferenziato per i civili simile a quello di cui all'art. 14 D.lvo n. 88/2007, lettera c) per conflitto armato interno con violenza indiscriminata, si deve osservare, relativamente alla situazione presente nella zona specifica di provenienza del ricorrente (Bignona, Ziguinchor, nella regione della Casamance), ove questi è cresciuto e ove risiedono attualmente i suoi fratelli più piccoli, che proprio di recente si sono verificati degli scontri fra l'esercito senegalese e i ribelli dell'MFDC.

Nel 2022 si sono registrati 11 eventi di conflitto armato (8 battaglie, 2 episodi di violenza contro i civili e 1 evento esplosivo). In particolare, si segnalano 5 eventi battaglie proprio nella regione di Ziguinchor¹⁹: il 24 gennaio 2022, le forze militari hanno avuto uno scontro a fuoco con uomini armati dell'MFDC nel villaggio di Balene, vicino la città di Sindian (Bignona, Ziguinchor). Il numero di eventuali vittime rimane sconosciuto. Il 13, 15 e il 17 marzo 2022 l'esercito Senegalese ha lanciato due attacchi militari prendendo di mira le basi MFDC in Karounor nel nord Sindian (Sindian, Bignona) dichiarando che l'obiettivo dell'operazione era smantellare la fazione di Salif Sadio del MFDC²⁰, durante l'operazione sono rimasti feriti cinque soldati mentre un soldato è morto, anche se la presenza di ulteriori vittime rimane sconosciuta. Il 22 Marzo del 2022 l'esercito Senegalese ha occupato varie basi dell'MFDC di Salif Sadio in Bakingaye, Djilanfale, Guikess,



Katama, Katinoro, Karounor, Tampindo/Kanfounda, e Younor. L'esercito ha annunciato che vari militanti dell'MFDC sono morti mentre un solo soldato senegalese ha perso la vita.

Sempre il 22 marzo del 2022 militanti dell'MFDC hanno aperto il fuoco contro veicoli sulla strada RN4 fra Badioure e Bignona, la presenza di eventuali vittime è sconosciuta.

Il 31 marzo del 2022 militanti dell'MFDC hanno attaccato e derubato civili lungo la strada vicino Bignona (Tanghori, Bignona, Ziguinchor). Si riporta il ferimento di un civile che aveva cercato di fuggire.

Il 07 aprile del 2022 le forze armate del Senegal hanno lanciato un'operazione di bombardamento dell' MFDC in Djibidione (Sindian, Bignona, Ziguinchor). Il numero di eventuali vittime rimane sconosciuto.

L'8 aprile l'esercito Senegalese ha lanciato un'operazione prendendo di mira le basi e le posizioni del MFDC presso l'asse Badioure-Diango per mettere in sicurezza quest' area in cui si erano verificate frequenti rapine e attacchi da parte dell'MFDC.

L' 11 e 12 Aprile del 2022 l'esercito Senegalese ha annesso le basi militari dell'MFDC di Niambalong, Oupeut, and Madiediane in Djibidione (Sindian, Bignona, Ziguinchor) sequestrando munizioni, motociclette e veicoli dell'MFDC. La presenza di eventuali vittime è sconosciuta.

Secondo l'UNHCR²¹ il Senegal ha lanciato un'operazione militare dal 13 marzo 2022 nel nord della Casamance. Tale azione è la conseguenza degli scontri avvenuti a gennaio 2022, tra le forze senegalesi dell'ECOMIG presenti in Gambia e i combattenti dell'MFDC²² in cui sono morti due soldati senegalesi ed altri nove sono stati sequestrati, in seguito alle operazioni lungo le aree di frontiera si è registrato sin da subito l'arrivo di persone dislocate forzatamente nei distretti della regione gambiana di Foni.

In conseguenza a tali eventi, secondo Al Jazeera²³, Africanews e Radio France Internationale²⁴, gli scontri tra MFDC e le forze militari del Senegal hanno prodotto lo spostamento forzato di circa 6000 senegalesi che hanno attraversato la frontiera con il Gambia, stanziandosi nella regione di Foni Kansala; gli scontri hanno anche causato il dislocamento forzato di cittadini gambiani all'interno del Gambia e stanno avendo un forte impatto sulle comunità di entrambi i Paesi che vivono lungo la frontiera . Il World Food Programme ha previsto una serie di interventi per mitigare l'impatto di questo spostamento forzato sul benessere alimentare delle comunità coinvolte, in una regione che vive già una situazione di sicurezza alimentare precaria e instabile, la quale una esaurimento delle risorse alimentari disponibili, come conseguenza dei raccolti scarsi degli ultimi anni, delle conseguenze socioeconomiche del Covid-19 e della desertificazione e salinizzazione del terreno, risultanti dal cambio climatico.²⁵ L'IOM²⁶ ha considerato che a maggio 2022 le operazioni dell'esercito senegalese hanno prodotto circa lo spostamento forzato di oltre 3,800 senegalesi in



territorio gambiano, il dislocamento interno di oltre 6,200 gambiani, e sta avendo un impatto su circa 8,500 persone che vivono nelle comunità locali.

La CGUE, nella sentenza *Elgafaji*, ha elaborato lo strumento valutativo della c.d. ‘*sliding scale*’ in base al quale, per poter ottenere la protezione di cui all’art. 15 c) delle Direttive Qualifiche, tanto più il richiedente è in grado di dimostrare elementi personali di esposizione al rischio tanto meno elevato sarà il livello di violenza indiscriminata richiesto per beneficiare della protezione sussidiaria e, viceversa, tanto meno necessaria sarà la prova di un rischio basato su ragioni personali.

Orbene, ritenuta credibile la provenienza del ricorrente dalla regione della Casamance, e precisamente da Bignona, nella provincia di Ziguinchor, ed accertata quindi la situazione di elevata conflittualità interna e di estrema violenza dovuta agli scontri verificatisi di recente proprio in quell’area specifica, oltre al fatto che a causa di tali scontri si stanno verificando spostamenti forzati della popolazione, deve essere riconosciuta al ricorrente la protezione sussidiaria ai sensi della lett. c) dell’art. 14 del D. lvo 251/2007.

L’esame della domanda subordinata è assorbito dall’accoglimento della domanda superiore.

5. Sulle spese di lite.

La liquidazione degli onorari e delle spese in favore del difensore della parte ammessa deve avvenire seguendo il procedimento di cui all’art. 82 DPR 115/2002 e quindi con istanza di liquidazione al giudice del procedimento.

Le spese del giudizio non possono seguire il principio di soccombenza perché il ricorrente vittorioso in giudizio è stato ammesso al patrocinio a spese dello Stato.

P.Q.M.

Il Tribunale di Firenze, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) accoglie il ricorso;
- 2) riconosce a [REDACTED] la protezione sussidiaria;
- 3) nulla sulle spese;
- 4) dispone che la presente ordinanza sia notificata al ricorrente e comunicata alla Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale presso la Prefettura di Firenze, nonché al Pubblico Ministero;
- 5) provvede con separato decreto ai sensi dell’art. 83, comma 3 *bis*, d.p.r. n. 115/2002.



Dispone che in caso di riproduzione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e i dati identificativi dei soggetti interessati

Firenze 3.8.2022

Il Presidente
dott. ssa Giuseppina Guttadauro

